



TRIBUNALE DI CUNEO

Ufficio di Presidenza

VARIAZIONE TABELLARE A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO PER IL PROCESSO EX ART. 12, 3° co., DL 9.6.2021 n°80 (V.T. 1/22). MODIFICA CONSEQUENTE ALLE OSSERVAZIONI DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Il Presidente,

considerato che la variazione tabellare in oggetto è stata sottoposta all'esame del Consiglio Giudiziario;

considerato che nella seduta del 15.02.2022 il Consiglio Giudiziario ha sollecitato una modifica della variazione tabellare nella parte relativa alla nomina dei coordinatori;

rilevato che occorre altresì precisare alcuni aspetti relativi alla composizione degli Uffici per il Processo;

considerato che la delibera del CSM richiamata dal Consiglio Giudiziario (Delibera del CSM 13.10.2021 prot. N. 19094/2021 del 20.10.2021) prevede - all'art. 5, co. 5 - la possibilità di nominare uno o più coordinatori per i singoli uffici del processo costituiti (con una preferenza per i presidenti di sezione e con possibilità, solo in caso di motivata impossibilità di questi ultimi, di individuare dei giudici delegati);

considerato che al comma 9 è prevista la figura di un coordinatore di più uffici del processo, che il dirigente dell'ufficio può delegare al presidente di sezione;

considerato che i presidenti di sezione, interpellati prima della variazione tabellare, avevano comunicato la loro impossibilità a coordinare singolarmente tutti gli uffici del processo delle loro rispettive sezioni, in quanto compito eccessivamente gravoso, in relazione al carico di lavoro già incombente;

ritenuto, pertanto, che sia possibile sia nominare uno o più coordinatori di singoli uffici per il processo, nonché delegare i presidenti di sezione al coordinamento degli uffici del processo delle rispettive sezioni;

ritenuto, quanto alla composizione degli UPP, che sia opportuno precisare che oltre ai nuovi funzionari continuano ad essere addetti all'UPP anche: 1) coloro che svolgono presso l'ufficio giudiziario il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 2) i laureati che effettuano la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 3) coloro che svolgono i percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui all'art 1, co. 33-43 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 4) le unità di personale che svolgono il tirocinio presso l'ufficio giudiziario in forza dell'art. 1, comma 340, della legge 232/2016; 5) i Got di nuova nomina;

considerato che, allo stato, la maggior parte di tali soggetti risulta non presente nell'Ufficio;
ritenuto, peraltro, necessario stabilire la misura quantitativa "virtuale" di inserimento di tali soggetti nei singoli UPP;

p.q.m.

richiamato

il contenuto della VT n.1/2022,

dispone,

a modifica o integrazione della variazione precedentemente depositata, che:

1. I presidenti di sezione sono delegati al coordinamento degli uffici dell'UPP costituiti presso le rispettive sezioni;
2. Il Presidente del tribunale coordina l'UPP "trasversale" destinato alla creazione delle banche dati ed al monitoraggio statistico;
3. Il dr. Mocci è nominato coordinatore dell'UPP gruppo D della sezione penale;
4. Il dr. Berardi è nominato coordinatore dell'UPP gruppo A della sezione civile;
5. Ai singoli UPP sono addetti anche, ove presenti, i seguenti soggetti: 1) coloro che svolgono presso l'ufficio giudiziario il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 2) i laureati che effettuano la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 3) coloro che svolgono i percorsi di alternanza scuola - lavoro di cui all'art 1, co. 33-43 della legge 13 luglio 2015 n. 107; 4) le unità di personale che svolgono il tirocinio presso l'ufficio giudiziario in forza dell'art. 1, comma 340, della legge 232/2016; 5) i Got di nuova nomina. Tali soggetti sono previsti, nell'organico di ogni singolo UPP, in misura pari al numero di funzionari addetti, e ciò per ognuna delle categorie sopra enumerate.

ESECUTIVITA'

Dichiara le sopra estese modifiche urgenti e **immediatamente esecutive**.

COMUNICAZIONI

Dispone che copia del presente provvedimento sia comunicata immediatamente al Signor Presidente della Corte d'appello di Torino, quale Presidente del Consiglio Giudiziario, e manda alla Segreteria di presidenza per la comunicazione al Direttore, al signor Procuratore della Repubblica e al signor presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati, nonché per l'immediato inserimento della pratica nella piattaforma informatica CSMAPP. La Segreteria amministrativa potrà avvalersi, per quest'ultimo incombenza, dell'ausilio dei Magrif, nel rispetto della guida operativa per l'utilizzo della funzionalità di creazione "variazione tabellare" del sistema informatizzato CSMAPP.

Cuneo, 24.02.2022

Il Presidente
